

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -ANNO SCOLASTICO 2025/2029

L'anno 2025 addì trenta del mese di Aprile presso la sede municipale del Comune di Villalvernia,

TRA

Il Comune di Villalvernia, con sede in via Roma, 12 - C.F.: 00397670068, rappresentato dal Sig. Pepe Giampaolo, in qualità di Sindaco che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 15.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile

E

Il Comune di Carezzano, con sede in Piazza Municipio n. 1 C.F.: 00412460065, rappresentato dal Sig. Guernier Franco, in qualità di Sindaco, che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di Paderna, con sede in Piazza Castello n. 1 C.F.: 0444590061, rappresentato dal Sig. Filippo Cordani, in qualità di Sindaco che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- il Comune di Villalvernia, svolge, da diversi anni, il servizio di trasporto scolastico a livello intercomunale, per gli alunni frequentanti le scuole elementari, con scuolabus di proprietà comunale;
- per l'anno scolastico 2025/2029, il servizio trasporto alunni, è svolto in favore degli alunni residenti nei Comuni di Carezzano e Paderna, in virtù di apposita convenzione, venuta in scadenza;
- l'art. 83 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) disciplina l'immatricolazione in uso proprio degli scuolabus e dei veicoli per trasporto specifico di persone;
- con specifico riguardo alla immatricolazione in uso proprio degli scuolabus, ai sensi della Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, in data 12.1.1995, il Comune deve adibire gli scuolabus esclusivamente per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel proprio territorio, dalle proprie abitazioni alle rispettive sedi scolastiche;
- ai sensi dell'art. 3 lettera c) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (in G.U. 27 febbraio 1997, n. 48) recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", detto servizio per gli alunni della scuola dell'obbligo o bambini delle scuole materne residenti nel territorio di un Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata, è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- si rende necessario addivenire alla regolarizzazione del rapporto in essere, con i Comuni di Carezzano e Paderna, mediante stipula di una nuova convenzione al fine di consentire il servizio di trasporto scolastico a gestione intercomunale, nel rispetto della vigente normativa.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione, si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di trasporto scolastico secondo le disposizioni della presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente, al fine di un utilizzo razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili.

Per "servizio di trasporto scolastico convenzionato" deve intendersi il servizio di trasporto degli alunni, che ne facciano richiesta, residenti nel comune di Carezzano e Paderna frequentanti il plesso scolastico, sede della scuola primaria del Comune di Villalvernia, compresi i rientri pomeridiani connessi all'organizzazione del tempo pieno.

Con la sottoscrizione del presente accordo i Comuni di Carezzano e Paderna, autorizzano l'effettuazione sul proprio territorio del servizio di raccolta e trasporto alunni, secondo le modalità concordate, svolto dal Comune di Villalvernia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 31 gennaio 1997 "Norme in materia di trasporto scolastico", il servizio verrà svolto utilizzando lo scuolabus di proprietà del comune di Villalvernia.

ART. 2 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 4, con possibilità di rinnovo, previa intesa e mediante provvedimento delle rispettive Giunte comunali;

Ciascun Comune aderente avrà diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione con atto adottato dal consiglio comunale. Il recesso avrà efficacia, decorsi 90 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione all'altro ente.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio verrà svolto utilizzando lo scuolabus di proprietà del Comune di Villalvernia e avvalendosi del proprio personale tecnico manutentivo.

Il Comune di Villalvernia assume la responsabilità del regolare funzionamento del servizio di trasporto scolastico.

L'Ufficio comunale competente, del Comune di Villalvernia, provvede a definire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la localizzazione permanente delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto dell'organizzazione del servizio, dei mezzi in dotazione, dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari e della localizzazione degli utenti, e i relativi orari di raccolta e consegna degli utenti.

Non sono ammesse fermate in punti diversi da quelli prestabiliti, se non in caso di urgenza ed effettiva necessità, e non possono essere accolti sui mezzi alunni che non siano presenti alle fermate all'orario previsto.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

In considerazione degli oneri preventivati per l'anno di competenza, il Comune di Villalvernia, conformemente alla normativa vigente, mediante provvedimento della Giunta Comunale, stabilisce, previa intesa tra i Sindaci, la quota di compartecipazione al costo del servizio e le modalità di versamento. Per ogni anno scolastico la quota è stabilita in € 2.000,00.

Il Comune di Carezzano ed il Comune di Paderna si impegnano a corrispondere al comune di Villalvernia, la relativa somma, in due rate di uguale importo, di cui la 1^rata entro il mese di febbraio e la seconda a saldo entro il mese di agosto.

ART. 6- COORDINAMENTO

Il coordinamento verrà garantito dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Villalvernia, ente capofila, il quale è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza.

Ogni amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, la massima collaborazione per un efficace modalità di svolgimento del servizio.

ART. 7 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, il rapporto associativo e convenzionale è informato alla massima trasparenza ed i singoli soggetti contraenti si impegnano a dare tempestiva conoscenza degli atti di propria competenza.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE E CONFERENZA DI SERVIZI

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento del servizio convenzionato, presieduta dal Sindaco di Villalvernia, nella quale potranno trovare espressione le esigenze degli enti sottoscrittori.

ART. 9 - CONTROVERSIE

La risoluzione d eventuali controversie che possono insorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ART. 11 -SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico in parti uguali dei Comuni convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Villalvernia

Per il Comune di Paderna

Per il Comune di Carezzano